



27316-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA

- Presidente -

Sent. n. sez. 852/2021

LUCA PISTORELLI

UP - 22/03/2021

RENATA SESSA

R.G.N. 41240/2019

ANGELO CAPUTO

- Relatore -

ANNA MAURO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 20/03/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI

che ha concluso chiedendo *dichiararsi l'inammissibilità*
del ricorso

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , pubblico ufficiale presso la Gdf di Messina, è stato tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 479 cod. pen. (cap. e1 e h) e artt. 81 cpv e 326, comma secondo, cod. pen. (capo g) per avere, in concorso con altri:

- attestato falsamente di aver compiuto un controllo in materia di scontrini e ricevute fiscali, concluso con esito regolare, avendo prestabilito, prima di porre in essere le relative operazioni, che gli accertamenti avrebbero avuto comunque, a prescindere da quanto riscontrato, esito regolare e per aver acconsentito che un terzo, appartenente anch'esso alla GdF, ma libero dal servizio, partecipasse di fatto alla verifica fiscale; per aver attestato falsamente di aver proceduto alla verifica di uno scontrino fiscale di un soggetto da lui identificato, che in realtà, non aveva ricevuto prestazioni nel locale e le cui generalità gli erano state fornite dal terzo di cui si è detto;

- rivelato al predetto terzo (interessato alla gestione dei locali in cui si sarebbero dovuti svolgere i controlli) del controllo fiscale in programma, circostanza che avrebbe dovuto rimanere segreta

La sentenza, qui impugnata, resa il 20/03/2019 dalla Corte d'appello di Messina, a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione per motivazione apparente dell'ordinanza del 28/6/2017 emessa dal medesimo giudice territoriale, ha confermato la sentenza del 21.4.2016 con cui il GIP del Tribunale di Messina ha dichiarato colpevole il ricorrente dei reati di falso ideologico e rivelazione del segreto d'ufficio.

2. Ricorre Il difensore dell'imputato, avv.to (omissis) , articolando sei motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riferimento al reato di cui all'art. 479 cod. pen. e la violazione dell'art. 125 cod. pen. non essendo stato provato l'elemento oggettivo della falsità. Non sarebbe provato che era stato il (omissis) a chiedere al titolare dell'attività commerciale di emettere uno scontrino fiscale per € 6 che ha poi costituito l'oggetto della verifica fiscale.

Quanto al controllo effettuato presso il locale (omissis) il controllo era stato effettuato su avventori che avevano ricevuto la prestazione e regolare ricevuta fiscale.

2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 479 cod. pen.

2.3. Con il terzo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 326, co. 2

c.p. non essendo configurabile il reato in ragione della qualifica del destinatario della propalazione appartenendo anch'egli alla GdF.

2.4. Con il quarto motivo e quinto motivo proposto ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per difetto di motivazione in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 81 e 326 cod. pen.

2.5. Con il sesto motivo proposto ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. lamenta il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62 bis, 133 e 175 cod. pen.

3. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, con cui ha ulteriormente illustrato le deduzioni sviluppate nel ricorso e chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento al primo ed al secondo motivo deve rilevarsi che il ricorrente, pur prospettando la sussistenza di una motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, e l'erronea applicazione della legge penale, nell'esposizione delle ragioni poste a fondamento delle proprie censure, deduce l'erroneità della motivazione in quanto basata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze probatorie e reitera, quindi, le medesime censure svolte, in fatto, con l'atto di appello.

Orbene, premesso che la Corte di cassazione non è giudice della decisione, ma della motivazione e che la rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile in questa sede, va osservato che la sentenza impugnata, conforme a quella resa in primo grado, ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti. Ed invero, dopo aver richiamato, aderendovi, le motivazioni poste a fondamento della decisione di prime cure e saldandosi, dunque, con questa nella sua struttura argomentativa, con apprezzamento in fatto immune da censure e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, ha affermato la responsabilità dell'imputato basandosi sui "molteplici e granitici elementi di prova acquisiti in ordine alla falsità del controllo eseguito dall'imputato ... presso il locale (omissis) " (riportati nella sentenza) ci e della "falsità del verbale relativo al controllo presso il locale (omissis)".

3. Parimenti inammissibili sono il terzo motivo, quarto e quinto motivo.

Secondo il costante orientamento di questa Corte regolatrice sono inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente



disattesi dal giudice territoriale in quanto gli stessi devono considerarsi non specifici, ma soltanto apparenti poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (*ex multis*, da ultimo, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710). Orbene, il ricorrente nel ribadire la sussistenza della legittimazione del destinatario delle notizie a conoscere delle stesse appartenendo anch'egli al corpo della Guardia di Finanza, oltre a riproporre una doglianza già dedotta nell'impugnazione di merito, non si confronta con le argomentazioni poste a fondamento della decisione qui impugnata che, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, "per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto" (così, Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016, Cerato, Rv. 267274; Sez. 5, Sentenza n. 15950 del 15/01/2015 P.G. in proc. Perrone e altro, Rv. 263590), ha affermato che la propalazione della notizia ad un appartenente al medesimo corpo della Guardia di Finanza era sicuramente violativa dell'obbligo di segreto non essendo il destinatario della stessa interessato al servizio e avendo un interesse personale a conoscerla per un proprio vantaggio indebito rispetto agli altri esercenti il controllo.

4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile.

Il ricorrente lamenta il mancato riferimento specifico ai parametri indicati nell'art. 133 cod. pen. e posti a fondamento del diniego delle attenuanti generiche. Tale affermazione non si confronta con la motivazione del giudice distrettuale che, pur se stringata, è sicuramente esaustiva là dove valorizza la gravità dei fatti addebitati e il conseguente allarme sociale che da essi scaturisce ed conforme ai consolidati principi affermati da questa Corte secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Parimenti del tutto sufficiente è da ritenersi la motivazione posta a fondamento del diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale là dove si afferma l'insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici richiesti attesa l'entità della pena inflitta (Sez. 6, n. 20383 del 21/04/2009, Bomboi, Rv. 243841; Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, Camorani, Rv. 268947).




3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 22.3.2021

Il consigliere estensore

Anna Mauro


Il presidente

Carlo Zaza